

Condizioni generali (CG)

Assicurazione montaggio

Edizione gennaio 2006

Indice

A Estensione dell'assicurazione

Art. 1	Oggetto dell'assicurazione
Art. 2	Rischi assicurati
Art. 3	Interessi assicurati
Art. 4	Limitazione dell'estensione dell'assicurazione
Art. 5	Somme d'assicurazione
Art. 6	Indennità di risarcimento e franchigia

B Durata e luogo d'assicurazione

Art. 7	Inizio e fine dell'assicurazione, luogo di assicurazione
Art. 8	Clausola cautelativa inerente al cambiamento di proprietà (art. 54 LCA)

C Premio

Art. 9	Scadenza, mora
--------	----------------

D Obblighi durante la durata del contratto

Art. 10	Aggravamento e diminuzione del rischio
Art. 11	Prescrizioni di sicurezza

E Sinistro

Art. 12	Obblighi in caso di sinistro
Art. 13	Valutazione del danno
Art. 14	Procedura peritale
Art. 15	Pagamento dell'indennità
Art. 16	Disdetta in caso di sinistro

F Diversi

Art. 17	Pretese di risarcimento verso terzi
Art. 18	Prescrizione e foro competente
Art. 19	Comunicazioni e gerenza del contratto
Art. 20	Diritto applicabile

A Estensione dell'assicurazione

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

- Sono assicurati gli oggetti in montaggio allorché essi sono designati nella polizza e compresi nella somma d'assicurazione, come:
 - macchine, dispositivi meccanici ed elettrici, impianti tecnici;
 - costruzioni in elementi prefabbricati.
- In base a convenzione speciale, sono inoltre assicurati:
 - le attrezzature di montaggio proprie o di terzi, come macchine ausiliarie, attrezzi e baracche;
 - cose messe in pericolo;
 - le prestazioni in materia di costruzione, i lavori di sterro e di costruzione.
- Non sono assicurati:
 - le sostanze ausiliarie e d'esercizio che non sono elementi di costruzione, come combustibili, lubrificanti, materie necessarie alla produzione, merce refrigerata e depositata, come pure attrezzi intercambiabili che sono sottoposti ad usura rapida, come trapani, frese, coltelli, lame da sega e attrezzi di frantumazione;
 - le gru, i veicoli a motore, gli aerei e natanti come anche gli oggetti a propulsione autonoma e galleggianti.

Art. 2 Rischi assicurati

- Sono assicurati i danni a cose assicurate, e la loro perdita, che sopraggiungono in modo improvviso ed imprevisto nel corso della durata dell'assicurazione e che sono, in particolare, la conseguenza di:
 - errori di progettazioni e di calcoli, di difetti di costruzione, del materiale o di fabbricazione;
 - manipolazione errata, incapacità, negligenza o azioni dannose intenzionali di persone estranee o appartenenti all'esercizio, riservato l'art. 6 cifra 5 delle CG;
 - incidenti, influenze esterne e oggetti estranei;
 - sovraccarico, sovravelocità, corto circuito, depressione;
 - disfunzione di impianti di misura, regolazione o sicurezza;
 - cedimento del terreno, abbassamento di parti di stabili;
 - eventi naturali: piene, inondazioni, uragani, grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti o abbassamento del terreno;
 - furto.

2. In base a convenzione speciale, sono assicurati inoltre i danni e la perdita in seguito a:

- incendio, fulmine e esplosione;
- trasporti al di fuori del cantiere di montaggio;
- sciopero e serrata al di fuori della Svizzera.

Art. 3 Interessi assicurati

- Sono assicurati i danni che vanno a carico delle imprenditori e subimprenditori che partecipano al montaggio, allorché le loro prestazioni sono comprese nella somma d'assicurazione.
- In base a convenzione speciale, sono inoltre assicurati i danni che vanno a carico del committente.

Art. 4 Limitazioni dell'estensione dell'assicurazione

- Non sono assicurati, senza tener conto delle cause concomitanti:
 - i danni che sono la conseguenza diretta di influenze continue e prevedibili dell'esercizio;
 - i danni dovuti all'usura prematura, quando i calcoli e la costruzione scelti e correttamente svolti e/o quando la materia scelta e senza difetti non corrispondono alle esigenze dell'esercizio;
 - danni patrimoniali, come insufficienza di rendimento, pene convenzionali relative a inosservanza dei termini di esecuzione e consegna, come pure i difetti estetici, anche se i danni sono la causa di un evento risarcibile;
 - le spese per l'eliminazione di difetti; se invece un difetto comporta un danno imprevisto e subentrato improvvisamente, la società risarcisce i danni previa deduzione delle spese che, anche senza sinistro, sarebbero state sostenute per eliminare i difetti, salvo convenzione contraria;
 - le perdite che sono state constatate solo al controllo dell'inventario;
 - i danni o le perdite in seguito a sequestro o ad altre misure adottate dalle autorità.
- In caso di guerra, di violazione della neutralità, rivoluzione, ribellione, insurrezione, disordini interni (violenze contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e delle misure che ne conseguono, inoltre in caso di terremoti, eruzioni vulcaniche o di cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo, la società risponde soltanto se lo stipulante prova che il danno non ha relazione alcuna con questi eventi.

Art. 5 Somme d'assicurazione

1. Oggetti in montaggio:

- La somma d'assicurazione indicata nella polizza per l'oggetto in montaggio deve corrispondere al prezzo valido di contratto (incluse le spese doganali, di trasporto e di montaggio) di un oggetto nuovo dello stesso genere.
- Cambiamenti nell'entità o nell'esecuzione del montaggio, come anche altre circostanze che influenzano la somma d'assicurazione dopo la conclusione del contratto d'assicurazione, devono essere annunciate immediatamente per iscritto alla società.

2. Altri oggetti e spese:

Le somme d'assicurazione sono convenute a primo rischio.

Art. 6 Indennità di risarcimento e franchigia

1. La società risarcisce:

- a) le spese di sostituzione dell'oggetto assicurato allo stato anteriore al sinistro tuttavia al massimo il prezzo di riacquisto di un oggetto simile nuovo con deduzione di un importo corrispondente all'età e all'usura dell'oggetto danneggiato (valore attuale). Il valore di eventuali resti sarà dedotto dall'importo del danno; la somma d'assicurazione rappresenta il limite dell'indennità.
- b) le spese di sgombero e di ricupero fino al 5% della somma d'assicurazione prevista per la durata del montaggio;
quale spese di sgombero sono intese le spese per il trasporto dei resti degli oggetti assicurati dal luogo del danno fino al deposito più vicino;
- c) le spese per riparazioni provvisorie, se le medesime sono effettuate con il consenso della società.

2. In base a convenzione speciale vengono riscalate

- a) le spese supplementari per trasporti aerei;
- b) le spese supplementari per ore di lavoro straordinarie, per lavoro notturno, domenicale e festivo;
- c) le spese per lavori di sterco e di costruzione necessari per la constatazione e la riparazione di un danno assicurato;
- d) le spese di sgombero e di ricupero che superano il 5% della somma d'assicurazione.

3. Non vengono riscalati:

- a) le spese supplementari per cambiamenti, migliorie o revisioni in caso di riparazione;
- b) il deprezzamento in seguito a ripristino o alla riparazione.

4. Sottoassicurazione

Se, al momento del sinistro, la somma d'assicurazione risulta troppa bassa, la società risponde del danno solo nella proporzione esistente fra la somma di assicurazione stabilita e la somma richiesta ai sensi dell'art. 5 cifra 1 delle CG.

Nessuna sottoassicurazione è calcolata per le somme d'assicurazione stabilite a primo rischio.

5. In caso di violazione per colpa grave, da parte di assicurati o dei loro organi, di prescrizioni di sicurezza previste dalla legge, stabilite dalle autorità o convenute contrattualmente o di regole tecniche riconosciute, l'indennità può essere ridotta proporzionalmente all'influenza avuta da tale violazione sulla causa del sinistro o sull'entità del danno. Tale riduzione coinvolge solo l'assicurato che ha commesso tale violazione.

6. Franchigia

Da ogni indennità calcolata conformemente alle cifre da 1 a 5 è dedotto l'importo di franchigia convenuto. Se uno stesso evento colpisce più cose o causa più costi, si terrà conto della franchigia una volta sola. Se più importi franchigia entrano in considerazione, sarà applicato l'importo più elevato.

B Durata e luogo d'assicurazione

Art. 7 Inizio e fine dell'assicurazione, luogo di assicurazione

1. L'assicurazione ha inizio alla data stabilita nella polizza, al più presto però:

- a) se il trasporto è assicurato:
con l'operazione di carico degli oggetti assicurati nel luogo di fabbricazione o di spedizione in previsione di un trasporto sul cantiere di montaggio;
- b) se il trasporto non è assicurato:
dopo lo scarico degli oggetti assicurati nel cantiere di montaggio.

2. L'assicurazione si estingue al giorno stabilito nella polizza, al più tardi comunque:

- a) per l'oggetto in montaggio o le sue componenti:
il giorno in cui terminano le prove di collaudo della durata massima di 4 settimane, con o senza interruzioni, a partire dal giorno in cui sono terminati i lavori di montaggio o il giorno di consegna al committente o quando il fornitore ha dichiarato l'oggetto in montaggio atto all'esercizio, a seconda di ciò che si avvera per primo.
Quale inizio del collaudo vale la prima prova svolta conformemente alle condizioni d'esercizio prescritte;
- b) per l'attrezzatura di montaggio:

dopo l'operazione di carico in previsione dello sgombero di questa attrezzatura, al più tardi comunque quattro settimane dopo l'estinzione del contratto.

3. Per un prolungamento della durata dell'assicurazione stabilita, deve essere stipulata una convenzione speciale.

4. In caso d'interruzione del montaggio, su richiesta dello stipulante, l'assicurazione può essere sospesa. La data dell'inizio e della fine della sospensione deve essere comunicata in anticipo alla società. Durante la sospensione, la copertura assicurativa non è data.

5. La copertura si estende ai luoghi d'assicurazione e ai tragitti di trasporto indicati nella polizza.

Art. 8 Clausola cautelativa inerente al cambiamento di proprietà (art. 54 LCA)

Se l'oggetto assicurato cambia proprietario, la garanzia assicurativa è tutelata in via precauzionale fino alla scadenza contrattuale, a condizione che l'assicuratore non rescinda il contratto entro 14 giorni da quando ha appreso del passaggio di proprietà.

Tale garanzia decade con effetto retroattivo al momento del cambiamento di proprietà se vi è un rimborso del premio ai sensi dell'art. 24 LCA ovvero se sussiste un'altra copertura assicurativa per l'oggetto in questione.

C Premio

Art. 9 Scadenza, mora

Il premio deve essere versato in anticipo per tutta la durata dell'assicurazione. Il calcolo del premio si basa sui dati riportati nella proposta di assicurazione.

Se il contraente non adempie all'obbligo di pagamento, viene diffidato per iscritto e a sue spese, sotto comminatoria delle conseguenze di mora, affinché proceda al versamento dovuto entro 14 giorni dall'invio della diffida.

Se la diffida rimane senza effetto, l'obbligo della società di fornire prestazioni è da ritenersi sospeso dalla scadenza del termine di diffida al pagamento completo dei premi e delle spese.

D Obblighi durante la durata del contratto

Art. 10 Aggravamento e diminuzione del rischio

Se, durante il periodo assicurativo, si modifica un fatto rilevante dichiarato nella proposta o in altra forma provocando un sostanziale aggravamento del rischio, il contraente è tenuto a informare tempestivamente la Società. Se il contraente non provvede all'invio di tale notifica, per il periodo successivo la Società non è più vincolata al contratto. Se il contraente adempie correttamente al suo obbligo di comunicazione, l'assicurazione si estende anche al rischio aggravato. La Società si riserva tuttavia il diritto di rescindere il contratto entro 14 giorni dalla ricezione della notifica. A partire dall'aggravamento del rischio è dovuto alla Società l'eventuale sovrappremio.

In caso di diminuzione del rischio, la Società ridurrà proporzionalmente il premio a datare dalla notifica del contraente.

Art. 11 Prescrizioni di sicurezza

Se un assicurato, per colpa sua, contravviene a prescrizioni di sicurezza previste dalla legge, stabilite dalle autorità o convenute contrattualmente fra le parti o a regola tecniche riconosciute, la società ha il diritto, entro quattro settimane dopo esserne venuta a conoscenza, di recedere dal contratto. Quest'ultimo si estingue 14 giorni dopo che lo stipulante ha ricevuto la disdetta.

E Sinistro

Art. 12 Obblighi in caso di sinistro

Lo stipulante o l'avente diritto deve, al verificarsi di un evento assicurato:

1. informare immediatamente la società;
2. dare alla società ogni informazione scritta sulla causa, l'importanza e le circostanze dettagliate del sinistro, e permetterle di fare ogni inchiesta utile a questo effetto;
3. fornire le indicazioni necessarie a giustificazione del suo diritto all'indennità e dell'entità dell'obbligo di risarcimento;
4. durante e dopo il sinistro fare quanto è possibile per conservare e salvare le cose assicurate e per limitare il danno, uniformandosi in ciò alle istruzioni delle società;
5. evitare modifiche alle cose danneggiate che possono rendere difficile o impossibile l'accertamento della causa del sinistro o la stima del danno, a meno che la modifica non venga apportata allo scopo di limitare il danno o nell'interesse pubblico;
6. i casi di furto devono essere annunciati immediatamente alla polizia.

Non appena inoltrato l'avviso di sinistro, si può procedere immediatamente alla riparazione, per quanto questa misura è indispensabile al proseguimento dei lavori di montaggio e per quanto non porti essenzialmente pregiudizio all'accertamento del danno da parte di un rappresentante della società. Se l'oggetto danneggiato non è esaminato entro cinque giorni dal ricevimento dell'avviso di sinistro, l'avente diritto è libero di effettuare il ripristino. I pezzi danneggiati devono essere tenuti a disposizione della società.

La società è liberata da ogni prestazione nei confronti dell'assicurato o dell'avente diritto che ha trasgredito intenzionalmente o per colpa grave gli obblighi soprammenzionati.

Art. 13 Valutazione del danno

Tanto l'avente diritto quanto la società possono esigere un'immediata valutazione del danno. L'avente diritto deve provare l'entità del danno.

Il danno è accertato dalle parti stesse o tramite un perito comune o mediante procedura peritale.

Nell'assicurazione per conto di terzi, l'accertamento del danno avviene esclusivamente tra lo stipulante e la società.

La società non è obbligata a ritirare gli oggetti recuperati o danneggiati.

Art. 14 Procedura peritale

Ognuna delle parti può domandare l'applicazione della procedura peritale. Per questo, valgono le seguenti norme:

1. Ognuna delle parti designa il suo perito mediante procedimento verbale o per scritto. Prima d'iniziare l'accertamento del danno, i due periti nominano un arbitro secondo lo stesso procedimento. Se una delle parti omette di designare il suo perito entro 14 giorni da quando ne è stata invitata per scritto, questo perito sarà designato, a richiesta dell'altra parte, dal presidente del tribunale di prima istanza competente a domicilio della parte che ne fa la proposta. Lo stesso giudice deve anche nominare l'arbitro, se i periti non possono accordarsi sulla scelta.

2. Persone alle quali manca la competenza necessaria o che sono imparentate o altrimenti legate a una delle parti, possono essere ricusate quali periti. In caso di contestazione in merito al motivo di ricusa, il giudice designato alla cifra 1 deciderà; se la ricusa viene ammessa, nominerà egli stesso il perito o l'arbitro.

3. Gli accertamenti dei periti dovranno contenere almeno:

- a) la causa certa, o, se ciò non fosse possibile, la causa presumibile del sinistro;
- b) la valutazione dell'ammontare del danno;
- c) il prezzo contrattuale di un oggetto nuovo dello stesso genere al momento del sinistro, incluse le spese doganali, di trasporto e di montaggio;
- d) il valore effettivo dell'oggetto danneggiato al momento del sinistro, incluse le spese doganali, di trasporto e di montaggio;
- e) le eventuali spese supplementari per modifiche, migliorie o revisioni effettuate in occasione della riparazione;
- f) il valore dei resti, tenendo conto della possibilità di utilizzarli per la riparazione o per altri usi.

4. Se gli accertamenti dei periti divergono, l'arbitro decide in merito ai punti controversia, nei limiti di entrambi gli accertamenti.

5. Gli accertamenti fatti dai periti nell'ambito delle loro competenze sono impegnativi, a meno che non venga provato che gli stessi si scostano in modo considerevole dalla realtà; la parte che sostiene questa tesi, deve presentarne la prova.

6. Ognuna delle parti si assume le spese del suo perito e ambedue per metà quelle dell'arbitro.

7. L'indennità sarà calcolata in base alle disposizioni dell'art. 6 CG, secondo gli accertamenti dei periti o la decisione dell'arbitro, purché si tratti di un danno risarcibile.

Art. 15 Pagamento dell'indennità

L'indennità è esigibile quattro settimane dal momento in cui la società ha ricevuto le indicazioni necessarie per la determinazione del danno e della sua responsabilità. Quattro settimane dalla data del sinistro, si potrà esigere quale acconto l'importo minimo che dovrà essere pagato in base alle risultanze.

L'obbligo della società di effettuare il pagamento è differito fino a quando per colpa dello stipulante o dell'avente diritto, l'indennità non può essere fissata o pagata.

L'esigibilità non è particolarmente data, fintanto:

- a) che esistono dubbi sulla facoltà di riscuotere il pagamento da parte dell'avente diritto;
- b) che in seguito al sinistro viene condotta un'inchiesta di polizia o un'istruttoria penale e la procedura contro lo stipulante o l'avente diritto non è terminata.

Dal momento della sua esigibilità, l'indennità dà diritto a un interesse dell'1% superiore al tasso di sconto della Banca Nazionale Svizzera.

Art. 16 Disdetta in caso di sinistro

Dopo il verificarsi di un sinistro risarcibile, ciascuna delle due parti può disdire il contratto. La società deve pronunciare la disdetta al più tardi in sede di versamento dell'indennità; il contraente, al massimo entro quattro settimane dalla ricezione della notifica di versamento.

Se il contraente disdice il contratto da parte della società cesserà dopo 14 giorni dalla ricezione della disdetta.

In caso di risoluzione del contratto da parte della società, la responsabilità di quest'ultima cesserà quattro settimane dopo che il contraente avrà ricevuto la disdetta.

F Diversi

Art. 17 Pretese di risarcimento verso terzi

L'avente diritto deve cedere alla società le pretese che nutre contro terzi, fino alla concorrenza dell'indennità pagata.

Art. 18 Prescrizione e foro competente

1. Le pretese derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione.
2. In caso di controversie giuridiche, il contraente o l'avente diritto può intentare una causa alla sede della Società oppure al suo domicilio o sede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Art. 19 Comunicazioni e gerenza del contratto

Tutte le comunicazioni devono essere indirizzate per scritto direttamente alla società oppure all'Agenzia Generale competente.

Se più Compagnie partecipano al contratto, i versamenti di premio, le notifiche e comunicazioni indirizzati alla società gerente valgono per tutte le Compagnie partecipanti. Le dichiarazioni delle Compagnie allo stipulante o all'avente diritto vengono fatte tramite la società gerente.

Art. 20 Diritto applicabile

Valgono inoltre le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). In caso di divergenze rispetto alle presenti condizioni, per i contratti assicurativi soggetti alla legislazione del Principato del Liechtenstein prevalgono le disposizioni ivi cogenti.